



Prefettura di Pistoia
Ufficio territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie

Fasc. 183/2026

Pistoia, data del protocollo

AI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

AI SIGG.RI SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

AI SIGG.RI RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI COMUNALI LORO SEDI

OGGETTO: Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 01-Rovigo e 02-Selvazzano Dentro della VIII Circoscrizione Veneto 2. Adempimenti degli uffici di sezione.

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie ed elettorali in oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alle pubblicazioni, predisposte da questa Direzione Centrale, recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione, rispettivamente, per le consultazioni referendarie, per le elezioni suppletive della Camera e per le elezioni comunali, che saranno fornite ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che sono consultabili anche sul sito internet di questo Ministero.

A) Orari di votazione, provvista del materiale, collocazione di urne diverse per ogni consultazione, composizione degli uffici di sezione, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 196/2025, si svolgeranno, come noto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, domenica 22 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le votazioni, cioè sabato 21 marzo 2026, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 del D.P.R. n. 361/1957, applicabile al referendum ex art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti, rispettivamente, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum oppure dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni suppletive della Camera.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, il registro per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti (diviso in due esemplari, uno per gli elettori il cui cognome inizia con una lettera compresa tra A-L e uno per gli elettori il cui cognome inizia con una lettera compresa tra M-Z) e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative recanti la dicitura "Ministero dell'interno – Servizi elettorali" con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio viene anche consegnata e sistemata l'urna di cartone di colore chiaro (una per le sezioni nelle quali si vota unicamente per il referendum costituzionale e due per le sezioni in cui si vota anche per le elezioni suppletive della Camera), corredate di un nastro adesivo per la sigillatura e delle istruzioni per il loro montaggio.

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva dello stesso colore della scheda di votazione (colore verde Pantone U-375 per il referendum e colore rosa Pantone 230 U per le elezioni suppletive della Camera), recante la dicitura riferita a ciascuna consultazione in svolgimento.

Alle ore 16 del giorno che precede le votazioni, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, rispettivamente, dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dai promotori del referendum oppure dai delegati dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni suppletive della Camera.

Gli scrutatori sono 4, se nel Comune, oltre al referendum, si svolgono anche le elezioni suppletive; saranno invece 3 se si svolge solo il referendum, ma anche in questo secondo caso l'ufficio di sezione deve essere integrato con un quarto scrutatore se debba costituirsi un seggio "volante", per la raccolta del voto presso case di cura o al domicilio di elettori.

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum o dei rappresentanti dei candidati

I partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori del referendum e i delegati dei candidati nei collegi uninominali per le elezioni suppletive della Camera possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti, rispettivamente, per il referendum tra gli elettori di qualsiasi Comune e per le elezioni suppletive della Camera tra gli elettori della relativa circoscrizione elettorale. Per le suppletive resta inteso che i predetti possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune facente parte del medesimo collegio uninominale. Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

I medesimi rappresentanti, come già riportato nella pubblicazione n. 2 “Referendum popolari – Istruzioni degli uffici elettorali di sezione” sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo (ad esempio, una spilla) recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del referendum.

Alle designazioni dei rappresentanti per il referendum provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico presente in Parlamento o dai promotori del referendum stesso. Tale persona deve essere munita di mandato autentificato dal notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori o, per i partiti e gruppi politici anzidetti, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale, regionale o nazionale o anche di livello parlamentare (art. 19 della legge n. 352/1970). Alle designazioni – da produrre su carta libera e con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 – possono ovviamente provvedere, anche direttamente, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori.

Le designazioni dei rappresentanti possono essere presentate entro giovedì 19 marzo 2026, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune il quale ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio delle designazioni tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Tali designazioni possono altresì essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (art. 25, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 38-bis, comma 1, lett. b), n. 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Si ritiene che se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto, autentificato da notaio, di delega a designare i rappresentanti per le elezioni suppletive della Camera, rilasciato al cosiddetto “subdelegato”, possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale il “subdelegato”, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, provvede alla designazione dei rappresentanti del candidato uninominale presso il seggio.

Nel caso di contemporaneità di più consultazioni, i delegati potranno provvedere alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazione che hanno luogo nel medesimo giorno.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum o i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali della Camera sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957 (come richiamate dall'art. 51 della legge n. 352/1970) nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o a indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 del D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, sono puniti coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo (art. 108 del D.P.R. n. 361/1957).

I componenti del seggio e i rappresentanti presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali «telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini».

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore dopo l'espressione del voto, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, del decreto-legge citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli

eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro della scheda stessa) disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data del 22 marzo 2026 abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum o rappresentanti dei candidati uninominali; candidati presentati nel collegio uninominale per l'elezione della Camera; componenti del seggio; ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, rifiutano una o più schede di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, a una o più delle consultazioni in contemporaneo svolgimento.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 47, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del Sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione per ciascuna consultazione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento ma che abbiano chiesto al proprio Comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita la matita copiativa e, per ciascuna consultazione in contemporaneo svolgimento, la scheda di voto aperta; l'elettore viene invitato a recarsi in cabina a

votare e, in caso di più schede, a non sovrapporle una sull'altra durante l'apposizione dei segni di voto.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o con disabilità

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio Comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio, presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale, deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso Comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alla lista sezionale e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori con disabilità tali da impedire l'esercizio materiale e autonomo del voto (non vedenti, con disabilità agli arti superiori, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi Comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a)** quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b)** quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c)** quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda a uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d)** quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica, che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, siano compilati in maniera chiara e univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

G) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i Sindaci, i presidenti degli uffici di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla “registrazione” presso il seggio (cioè dopo uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una “registrazione” dell'elettore, nei modi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: “NON VOTANTE”); qualora presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio.

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla registrazione di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

H) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto

Come già rappresentato con nota n. 1120 dello scorso 12 febbraio per le suppletive e con circolare n. 15/2026 per il referendum, i Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere a questa Direzione Centrale, per il tramite di codeste Prefetture, i dati sull'affluenza alle

urne, sia nel corso della votazione – alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 della domenica – sia a chiusura della votazione stessa – alle ore 15 del lunedì.

I presidenti di seggio dovranno inoltre adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo sia avvalendosi del supporto della Forza pubblica, per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che, alle ore 15 del lunedì, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato in cui ha sede il seggio.

I) Accertamento del numero dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, il presidente di seggio provvede subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione in contemporaneo svolgimento, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 361/1957, il numero dei votanti sarà dato dalla sommatoria di:

1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
2. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 47, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957) o ad attestazione del Sindaco (ex art. 32-bis del D.P.R. n. 223/1967);
3. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
4. numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum o dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale per l'elezione della Camera, dei candidati presentati nel collegio uninominale per l'elezione della Camera, degli ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori), che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (ex artt. 48, 49 e 50 del D.P.R. n. 361/1957), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale o nelle liste elettorali aggiunte e dalle annotazioni nel verbale;
5. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione (artt. 51, 52 e 53 D.P.R. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.

Si raccomanda la massima cura e precisione nelle operazioni di accertamento del numero dei votanti, anche ai fini dei successivi adempimenti di competenza, in particolare, degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

J) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari, procedendo nell'ordine, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 196/2025.

Per le modalità di espressione del voto, per ciascuna consultazione in contemporaneo svolgimento, si fa rinvio, per maggior dettaglio, alle sopracitate pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione.

In sintesi, per il referendum costituzionale confermativo, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 352/1970, l'elettore vota tracciando sulla scheda di colore verde, con la matita, un solo segno sulla risposta (SI o NO) da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, restando vietati altri segni o indicazioni.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma dello scrutatore o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, anche se apposte con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Inoltre, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 361/1957, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo comma, del D.P.R. n. 361/1957), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

K) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione, nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea, dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet: http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.

Con l'occasione, i Sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare, per tempo, che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I Sindaci stessi vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione sui giorni e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori a evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento o ritardi nelle operazioni dei seggi.

IL VICEPREFETTO VICARIO
Faloci